

**TRIBUNALE DI PALERMO
CORTE DI ASSISE
SEZIONE TERZA**

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

L'anno duemiladue, il giorno undici del mese di Aprile, la Corte di Assise così composta:

1. Dott. Claudio Dall'Acqua, Presidente
2. Dott. Roberto Binenti, Giudice a latere
3. Sig. Rosanna Giorni, Giudice Popolare
4. Sig. Giovanni Traina, Giudice Popolare
5. Sig. Giovanna Cinà, Giudice Popolare
6. Sig. Domenico Biundo, Giudice Popolare
7. Sig. Giovanna Pollina, Giudice Popolare
8. Sig. Antonio Davì, Giudice Popolare

con l'intervento del Pubblico Ministero rappresentato del Sostituto Procuratore della Repubblica Dott.ssa Franca Imbergamo e l'assistenza del Cancelliere Dott.ssa Annamaria Giunta, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento penale

CONTRO

Badalamenti Gaetano, nato a Cinisi il 14.09.1923, difeso di fiducia dagli Avv.ti Paolo Gullo e Girolamo D'Azzò del Foro di Palermo; detenuto per altro c/o il Carcere Federale di Fairton - New Jersey USA

presente nell'aula in collegamento audiovisivo con quella di udienza (non comparso all'atto della lettura del dispositivo a seguito di rinuncia)

IMPUTATO

a) del delitto di cui agli artt. 110, 575, 577 n. 3 c.p. per avere, quali ideatori e mandanti, in concorso tra loro e con ignoti esecutori materiali, cagionato, con premeditazione, la morte di Giuseppe Impastato con l'uso di materiale esplosivo del tipo dinitrotoluene la cui deflagrazione dilaniava la vittima, provocandone l'immediato decesso;

In Cinisi il 09.05.1978

b) del delitto di cui agli artt. 81 cpv., 110 c.p., 2 e 4 legge 2 ottobre 1967 n. 895 e succ. modif., 61 n. 2 c.p., per avere in concorso tra loro e con ignoti, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, al fine di commettere il delitto di cui al capo che precede, illegalmente detenuto e portato il luogo pubblico materiale esplosivo del tipo dinitrotoluene.

In Cinisi il 09.05.1978

PARTI CIVILI COSTITUITE

Bartolotta Felicia, nata a Cinisi il 24.5.1916, e **Impastato Giovanni**, nato a Cinisi il 26.6.1953, rispettivamente madre e fratello di Impastato Giuseppe, rappresentati e difesi dall'Avv. Vincenzo Gervasi del Foro di Palermo;

Comune di Cinisi, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Leonardo Palazzolo;

Regione Siciliana, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura

Distrettuale dello Stato di Palermo.

CONCLUSIONI DELLE PARTI

all'udienza del 15.1.2002:

il Pubblico Ministero ha chiesto affermarsi la penale responsabilità dell'imputato e, unificati i reati sotto il vincolo della continuazione, la condanna dello stesso alla pena dell'ergastolo e alle pene accessorie, nonché al pagamento delle spese processuali e al risarcimento dei danni in favore delle costituite parti civili;

l'Avv. Giangiacomo Palazzolo, in sostituzione dell'Avv. Leonardo Palazzolo, ha chiesto affermarsi la penale responsabilità dell'imputato e la condanna dello stesso anche al risarcimento del danno cagionato al Comune di Cinisi, come da conclusioni scritte depositate;

l'Avv. Vincenzo Gervasi ha chiesto affermarsi la penale responsabilità dell'imputato e la condanna dello stesso anche al risarcimento del danno cagionato al Bertorotta Felicia ed Impastato Giovanni, come da conclusioni scritte depositate;

all'udienza del 9.4.2002

l'Avv. Fabio Caserta, per l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, ha chiesto affermarsi la penale responsabilità dell'imputato e la condanna dello stesso anche al risarcimento del danno cagionato alla Regione Siciliana, come da conclusioni scritte depositate;

l'Avv. Girolamo D'Azzò ha chiesto l'assoluzione dell'imputato per non avere commesso il fatto;

all'udienza del 10.4.2002

l'Avv. Paolo Gullo ha chiesto l'assoluzione dell'imputato ai sensi del comma I dell'art. 530 c.p.p.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

In data 25.5.1997 il Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale chiedeva il rinvio a giudizio di Badalamenti Gaetano e Palazzolo Vito, affinché rispondessero dei reati indicati in epigrafe loro contestati in concorso.

Con riguardo alla posizione del primo, detenuto negli Stati Uniti in espiazione di pena inflitta in quel paese, non si dava corso all'udienza preliminare, poiché, dopo la sua fissazione, perveniva richiesta di giudizio immediato avanzata dal difensore dell'imputato, munito di procura speciale ed il G.U.P. presso questo Tribunale provvedeva in conformità, con decreto emesso il 23.11.1999.

All'udienza del 26.1.2000, fissata per la celebrazione del dibattimento davanti alla III Sezione della Corte di Assise di questo Tribunale, in composizione diversa da quella sopra indicata, si prendeva atto che il Badalamenti aveva fatto presente di voler "partecipare personalmente" al dibattimento e però non era comparso per il legittimo impedimento dovuto alla detenzione negli U.S.A. Il processo veniva, pertanto, rinviato all'udienza del 27.4.2000, riservandosi la Corte di valutare la possibilità prospettata dall'accusa di assicurare la comparizione dell'imputato all'udienza con le modalità della "partecipazione al dibattimento a distanza" previste dall'art. 146 bis disp. att. c.p.p.

A seguito dell'astensione dei giudici che originariamente componevano la Corte e che, al contempo, trattavano il giudizio abbreviato instaurato per gli stessi fatti a carico di Palazzolo Vito, conformemente a quanto disposto dal Presidente del Tribunale, era chiamata a celebrare il presente giudizio, all'udienza del 27.4.2000 e fino alla pronuncia della sentenza, la Corte costituita dai giudici sopra indicati.

Alla predetta udienza del 27.4.2000, presosi preliminarmente atto della persistenza del legittimo impedimento a comparire dell'imputato a causa del suo stato di detenzione all'estero, era nuovamente ordinato il rinvio della trattazione.

Contestualmente, la Corte disponeva, però, la "partecipazione al dibattimento" del Badalamenti "a distanza" ai sensi dell'art. 146 bis c.p.p. disp. att. c.p.p., in forza delle articolate argomentazioni riportate nell'ordinanza allegata al verbale di udienza, che inducevano a ravvisare la sussistenza delle seguenti condizioni: si procedeva nei confronti di imputato detenuto; per un reato contemplato dall'art. 51 comma III bis c.p.p.; erano state evidenziate ragioni di sicurezza che sconsigliavano la consegna anche solo temporanea del Badalamenti per consentirne la presenza in aula.

Inoltrando la conseguente "richiesta di assistenza giudiziaria internazionale in materia penale" ai

sensi dell'art. 727 c.p.p., il Presidente della Corte, con nota del 9.5.2000, chiedeva alle competenti autorità italiane ed americane che fosse assicurata l'attivazione del collegamento audiovisivo tra l'aula di udienza ed il luogo di custodia del Badalamenti e che fossero, altresì, garantite le seguenti condizioni: a)

la continua e reciproca visibilità dell'imputato in USA, da parte della Corte procedente in Palermo e di questa da parte dell'imputato, per tutta la durata delle udienze, con facoltà assicurata a quest'ultimo di intervenire in qualsiasi momento, per rendere dichiarazioni spontanee; b)

collegamento telefonico continuativo, mediante linea riservata, per tutta la durata di ogni udienza, tra l'imputato presente nella postazione in USA e il suo difensore che fosse presente nell'aula della Corte di Assise; c)

possibilità per detto difensore di accedere nella postazione videocollegata ove si fosse trovato il Badalamenti e di colloquiare con lui, durante la celebrazione dell'udienza; d)

disponibilità di un ufficiale di polizia giudiziaria italiano (da individuarsi tramite accordi con il Ministero di Giustizia e altri uffici competenti anche aventi sede in USA), che potesse accedere in occasione dell'udienza presso la postazione videocollegata ove si fosse trovato l'imputato, onde procedere alle operazioni di verbalizzazione previste dalla legge (art. 146 bis comma VI disp. att. c.p.p.).

L'assenso a tali condizioni veniva prestato anche dalle Autorità USA, potendosi ravvisare una di quelle forme di assistenza "compatibili con la legislazione dello Stato richiesto" menzionate dall'ultima parte del comma II dell'art. 1 del "Trattato di mutua assistenza in materia penale tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo degli Stati Uniti d'America", sottoscritto a Roma il 9.11.1982.

Come la Corte aveva modo di precisare, in diverse ordinanze rese nel corso delle successive udienze in cui veniva assicurata la "partecipazione a distanza" dell'imputato con l'osservanza delle modalità di cui sopra, trattandosi di attività processuale svolta direttamente davanti al giudice italiano e secondo le norme proprie del processo celebrato in Italia, senza alcuna interferenza da parte delle autorità degli Stati Uniti chiamate solamente a garantire la chiesta assistenza ai fini dell'espletamento dell'attività giurisdizionale in Italia davanti al giudice italiano, il Badalamenti avrebbe potuto essere difeso, nei modi indicati dall'art. 146 bis c.p.p., esclusivamente dai suoi legali abilitati ad assisterlo, secondo la legge italiana, davanti all'autorità italiana.

Così come non si mancava di osservare, a seguito di specifiche doglianze, che l'imputato avrebbe potuto esercitare pienamente il suo diritto di difesa nel corso del dibattimento, rendendo direttamente davanti al giudice italiano dichiarazioni spontanee (come è avvenuto) e l'esame (ove avesse voluto sottoporsi a tale atto), previa assicurazione delle particolari condizioni prescritte dal menzionato articolo 146 bis (presenza di un ausiliario abilitato ad assistere il giudice in udienza). Sicché, si faceva notare che, trattandosi di attività giurisdizionale espletata nell'aula di udienza italiana, con la collaborazione degli Stati Uniti ai soli fini dell'attivazione del video-collegamento nei modi richiesti, alcun pregiudizio sarebbe potuto derivare - in applicazione della legge di quel paese - dal libero esercizio del diritto di difesa.

Ciò nonostante, tali questioni venivano riproposte dalla difesa all'udienza del 28.6.2001, eccependosi, sotto altro aspetto, la nullità degli atti fino a quel momento espletati, in quanto il presente processo a carico del Badalamenti sarebbe stato instaurato in Italia in violazione del principio di specialità dettato in materia di estradizione dagli artt. 699, 721 c.p.p., 14 e 15 della "Convenzione europea di estradizione", resa esecutiva in Italia con la legge 30 gennaio 1960, n. 300.

Ma, la Corte, con ordinanza resa nel corso della medesima udienza, al cui contenuto in questa sede va fatto riferimento, disattendeva anche tale ulteriore eccezione, evidenziando come fosse, comunque, improprio il richiamo agli obblighi previsti dalle norme di cui sopra, essendo essi operanti, quale particolare limite all'esercizio della giurisdizione, solo in caso di concessione di estradizione e cioè della consegna dell'imputato allo Stato italiano (nella specie non avvenuta). In seguito, la difesa reiterava le sue doglianze, lamentando anche l'illegittimità costituzionale dell'art. 146 bis disp. att. c.p.p., senza però considerare che la Corte Costituzionale era stata già

chiamata ad esprimersi su detta norma, dichiarando infondate analoghe questioni. Peraltro, questa Corte, nella motivazione dell'ordinanza resa all'udienza del 4.12.2001 con la quale era dichiarata manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, evidenziava che nel frattempo la materia era stata espressamente regolata dall'art. 16 della Legge 5 ottobre 2001, n. 367, che, introducendo nelle disp. att. del c.p.p. l'art. 205 ter, prevedeva espressamente la "partecipazione al processo a distanza per l'imputato detenuto all'estero", proprio nelle ipotesi di cui all'art. 146 bis disp. att. c.p.p. e con le modalità richieste, assentite e concretamente assicurate nel presente giudizio, coerentemente agli accordi internazionali di cui al Trattato con gli Stati Uniti del 1960 ed alla normativa interna italiana e degli Stati Uniti.

E si noti che, anzi, l'art. 205 ter disp. att. c.p.p. prescriveva tassativamente che "La detenzione dell'imputato all'estero non può comportare la sospensione o il differimento dell'udienza quando è possibile la partecipazione all'udienza in collegamento audiovisivo...".

Né va omissis di considerare, a riprova che si tratta di attività giurisdizionale che si svolge esclusivamente davanti all'autorità giudiziaria italiana, che, alla stregua di quanto ora previsto dall'art. 384 bis c.p. introdotto dall'art. 17 della Legge 5.10.2001, n. 367, i delitti di cui agli artt. 366, 367, 368, 369, 371 bis, 372 e 373 c.p., consumati in occasione di collegamenti audiovisivi come quello di cui al citato art. 205 bis disp. att. c.p.p., vanno considerati, a tutti gli effetti, commessi nel territorio dello Stato e puniti secondo la legge italiana.

Altre questioni attinenti alla corretta instaurazione del rapporto processuale, sotto il profilo della regolarità delle notifiche all'imputato, erano poste dalla difesa all'udienza del 21.9.2000 e disattese dalla Corte con ordinanza resa nel corso di tale udienza cui può farsi rinvio.

Indi, nella medesima udienza, erano ammesse le costituzioni di parte civile suindicate e dichiarate invece inammissibili (e dunque escluse) quelle proposte dall'Ordine dei Giornalisti di Sicilia, dal Centro Siciliano di Documentazione e dal Partito di Rifondazione Comunista.

Con la stessa ordinanza, la Corte provvedeva anche in ordine alle questioni attinenti alla formazione del fascicolo del dibattimento.

Dopo l'ammissione dei mezzi di prova richiesti dalle parti, aveva inizio l'istruzione dibattimentale, con l'audizione all'udienza del 21.10.2000 di alcuni dei testi indicati dall'accusa; istruzione che si svolgeva nel corso di numerose udienze ove erano escussi altri testi ed imputati in procedimento connesso già ammessi e che dava luogo anche all'acquisizione di numerosi documenti, di atti irripetibili e di altri atti di indagini (in quest'ultimo caso previo consenso delle parti), nonché all'ammissione ed all'espletamento dell'esame di testimoni ed imputati in procedimenti connesso non inizialmente indicati dalle parti.

Con ordinanza resa all'udienza del 24.7.2001, la Corte, avvalendosi tuttavia dei poteri di cui all'ultima parte del comma IV dell'art. 495 c.p.p., revocava l'ammissione di alcune prove addotte dalla difesa, divenute superflue in considerazione dell'istruzione già espletata.

All'udienza del 15.1.2002, erano indicati gli atti utilizzabili per la decisione e si dava atto dell'ultimazione dell'assunzione delle prove.

Esaurita la discussione, che si svolgeva nel corso delle udienze sopra indicate, il Presidente, all'udienza del 10.4.2002, dichiarava chiuso il dibattimento; sicché la Corte, previo allontanamento dei giudici popolari supplenti, si ritirava in camera di consiglio per la deliberazione della sentenza, pubblicata il 11.4.2002, mediante la lettura del dispositivo da parte del Presidente, in pubblica udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con sentenza emessa il 19.5.1984 ed acquisita all'udienza del 20.2.2001, il Giudice Istruttore di questo Tribunale dichiarava non doversi procedere in ordine all'omicidio premeditato di Giuseppe Impastato ed ai connessi delitti di porto e detenzione illegale di esplosivo, per essere rimasti ignoti gli autori di detti reati.

In quel provvedimento, preliminarmente, si procedeva alla puntuale esposizione dell'esito delle indagini inizialmente espletate, richiamandosi atti quasi tutti acquisiti al fascicolo del dibattimento di questo processo (e dunque qui utilizzabili) e sul cui contenuto si sono, comunque, soffermati

diversi testi escussi davanti a questa Corte.

In particolare, il Giudice Istruttore evidenziava quanto segue:

"Alle ore 1,40 del 9 maggio 1978 il macchinista delle FF.SS. Sdegno Gaetano, transitando colla propria locomotiva in località "Feudo" di Cinisi, avvertiva un forte scossone e, fermatosi, constatava che un tratto di rotaia era tranciato, del che avvertiva il Dirigente della stazione ferroviaria di Cinisi, Puleo Giuseppe.

Questi ne informava per telefono, alle ore 3,45, i Carabinieri del luogo, che procedevano ad un immediato sopralluogo ..., nel corso del quale si accertava:

1) che la rotaia del binario (unico) lato monte era tranciata e divelta per un tratto di circa 40 cm. e sotto di essa si era formata una grossa buca con spostamento della traversa di legno;

2) che nel raggio di 300 metri erano sparsi brandelli di resti umani e di indumenti, nonché frammenti del tratto di rotaia divelto;

3) che a circa 20 metri dal punto dell'esplosione si trovava l'autovettura Fiat 850 targata PA/142453, dal cui cofano socchiuso fuoriusciva un cavo telefonico per un tratto di circa un metro, collegato - ad un'estremità - ai morsetti della batteria, mentre l'altra estremità, priva della guaina di protezione, era poggiata sul cofano in direzione dello sportello destro del veicolo. All'interno della vettura si rinveniva una matassa di cavo telefonico, dello stesso tipo del tratto sopradescritto, lunga circa 20 metri e colle estremità prive di guaina

Risultava che l'autovettura apparteneva a Bartolotta Fara, che l'aveva concessa in uso al nipote Impastato Giuseppe. Questo particolare ed il riconoscimento degli indumenti da parte dei congiunti consentivano di stabilire con certezza che la persona deceduta in conseguenza dell'esplosione si identificava proprio nel giovane Impastato Giuseppe.

La Bartolotta Fara, zia materna del giovane, riferiva che suo nipote aveva vissuto con lei sin dalla tenera età e che il giorno 8 maggio egli era uscito di casa alle ore 10 circa, alla guida dell'autovettura "Fiat 850" di cui aveva la piena disponibilità e che da quel momento ella non aveva più visto.

Precisava - inoltre - la donna che il nipote era di carattere chiuso e totalmente dedito all'attività politica, quale militante (e segretario politico locale) nel partito di "Democrazia Proletaria", pur se negli ultimi tempi se ne era mostrato "deluso".

Nel corso di una perquisizione domiciliare venivano rinvenute, nel cassetto del comodino della camera da letto dell'Impastato, cinque lettere, risalenti al novembre del 1973 (di cui tre indirizzate al predetto e due al suo compagno di partito La Fata Giampiero) e contenenti minacce contro i destinatari ed i loro "amici comunisti" per l'attività da essi svolta tra i muratori di Cinisi, nonché un manoscritto di tre fogli a firma "Giuseppe", riconosciuto da Impastato Giovanni come autentica ed appartenente al defunto suo fratello. Tale manoscritto, recante espressioni rivelatrici di una profonda crisi umana e politica (vi si parla - tra l'altro - di "fallimento come uomo e rivoluzionario") ed altre duramente critiche verso le posizioni assunte da alcuni compagni di fede politica, peraltro non nominati, sembrava rivelare anche chiari propositi suicidi, come appariva dalle frasi: "... medito sull'opportunità, o forse sulla necessità, di "abbandonare" la politica e la vita ... Ho cominciato esattamente il 13 febbraio ... Non voglio funerali di alcun genere. Dal punto di morte all'obitorio. Gradirei tanto di essere cremato e che le mie ceneri venissero gettate in una pubblica latrina della città...".

Nel corso delle indagini venivano interrogati dalla Polizia giudiziaria diversi compagni di partito dell'Impastato Giuseppe, i quali si manifestavano quasi tutti concordi nel negare che fossero mai sorti seri contrasti, all'interno del gruppo, circa la linea politica da seguire e nell'esprimere il convincimento che il loro compagno fosse stato ucciso a motivo delle sue ripetute denunce a carico della mafia locale e delle speculazioni - soprattutto edilizie - da essa effettuate e che gli autori dell'omicidio avessero poi cercato di far apparire l'Impastato come protagonista o vittima di un attentato terroristico.

Le dichiarazioni più articolate ed interessanti venivano rese dal La Fata Pietro e dal Di Maggio Faro, entrambi aderenti alla lista di "Democrazia Proletaria" presentata per le elezioni amministrative indette per il 14 maggio 1978.

Il La Fata, pur escludendo l'esistenza di contrapposizioni od atteggiamenti polemici in seno al gruppo politico di comune appartenenza, precisava che da circa un anno Impastato Giuseppe "si era una po' allontanato", ossia aveva diradato i contatti con i propri compagni, e che la data del "13 febbraio" indicata nello scritto lasciato dal predetto andava riferita ad una manifestazione pubblica organizzata, colla denominazione di animazioneteatrale", dal gruppo di "Democrazia Proletaria" nella piazza di Terrasini, e dalla quale l'Impastato si era dissociato, senza peraltro spiegarne i motivi.

Affermava infine il La Fata di ritenere che l'Impastato fosse stato ucciso ad opera della mafia locale, cui lo stesso faceva carico - anche pubblicamente - di "speculazioni varie come lottizzazioni, edilizia, cave, scempio delle coste del litorale"; aggiungeva che nel 1977 l'Impastato aveva apertamente accusato - in un volantino - tale Finazzo Giuseppe, legato al noto mafioso Gaetano Badalamenti, di avere presentato un progetto per la illegale costruzione di un edificio di cinque piani, progetto poi non approvato a seguito di detta pubblica denuncia.

Il Di Maggio, dal canto suo, pur confermando la mancata partecipazione dell'Impastato alla manifestazione "Animazione Teatrale" tenuta in Terrasini dal gruppo "la domenica successiva a quella di carnevale" del 1978, dichiarava di ritenere che la data del "13 febbraio" indicata nello scritto di cui si è detto fosse da ricollegare ad una manifestazione degli "indiani metropolitani" svoltasi a Palermo nel febbraio 1977 e ritenuta dal defunto compagno "una ridicola mistificazione".

Precisava, inoltre, il Di Maggio che i rapporti in seno al gruppo erano cordiali e che se qualche polemica divideva l'Impastato dai compagni essa era dovuta al suo "senso esasperato della politica, dove era molto preparato", mentre "gli altri intendevano valorizzare anche la vita personale". Identico motivo, a giudizio del Di Maggio, stava alla base delle dimissioni dell'Impastato, nel gennaio-febbraio 1978, dalla carica di direttore responsabile della radio "Aut" con sede in Terrasini, carica nella quale gli era succeduto Cavataio Benedetto, pur continuando l'Impastato a dare il proprio contributo ai programmi, "tendenti a denunciare in chiave satirica speculazioni mafiose".

Dichiarava infine il Di Maggio di avere appreso dallo stesso Impastato delle minacce da quest'ultimo ricevute, e che lo inducevano ad escludere, in ordine alla morte del compagno, le ipotesi del suicidio e dell'evento accidentale; e chiariva di avere egli stesso fornito e sistemato i cavetti telefonici rinvenuti nell'autovettura usata dall'Impastato, e destinati ad alimentare, mediante collegamento alla batteria dell'auto, l'amplificatore posto sul sedile del veicolo ed usato per il comizio elettorale tenuto dal gruppo il 7 maggio in Cinisi.

Riferendo - con rapporto del 10/5/1978 - alla Procura della Repubblica in sede circa le indagini come sopra svolte, il Comandante del Reparto Operativo del Gruppo Carabinieri di Palermo Magg. Subranni accreditava - conclusivamente - l'ipotesi che l'Impastato, dopo essere uscito dalla sede della radio "Aut" verso le 20,12 del dì 8 maggio (come era risultato per concordi testimonianze), avesse rinunciato a partecipare alla riunione che nella stessa sede avrebbe dovuto tenersi verso le ore 21, e, "dopo avere riflettuto ancora una volta su quello che egli stesso aveva definito un fallimento, avesse progettato ed attuato l'attentato dinamitardo alla linea ferroviaria in modo da legare il ricordo della sua morte ad un fatto eclatante".

Dunque, nel corso delle iniziali indagini si contrapponevano due tesi: quella dei Carabinieri consacrata negli atti ufficiali diretti all'A.G. e quella degli amici e compagni di partito di Giuseppe Impastato.

Questi ultimi, resisi conto dell'orientamento assunto dai Carabinieri, non mancavano di cercare altri interlocutori che potessero dare il giusto peso alla loro ipotesi alternativa, onde scongiurare il pericolo che il caso fosse frettolosamente archiviato come uno dei tanti tragici episodi dell'epoca ricollegabili, in un modo o nell'altro, all'attività eversiva dei gruppi terroristici dell'area dell'estrema sinistra.

Veniva così presentato in data 11.5.1978 un esposto al Procuratore della Repubblica firmato dagli studenti universitari Carlotta Francesco, Barbera Giovanni e Bonsangue Paola, ove era confutata la tesi dell'attentato e sostenuta invece quella dell'omicidio premeditato.

Ma, i compagni di Impastato non si limitavano alle rimostranze.

Ed infatti, come si legge nella citata sentenza resa dal G.I.:

"Nel pomeriggio del 12 maggio (secondo quanto si evince dalla deposizione resa ai Carabinieri il 16 maggio 1978 dal prof. Del Carpio...) lo studente Carlotta, sopramenzionato, assieme ad altro giovane, si recava presso l'Istituto di Medicina Legale ed ivi consegnava al predetto Prof. Del Carpio Ideale, libero docente, un sacchetto di plastica contenente alcuni resti umani ed una pietra avvolta in carta, spiegando che i resti umani erano stati da loro recuperati sul luogo della esplosione, mentre il sasso era stato divelto da un "locale a nord della casa rurale. Il prof. Del Carpio provvedeva a conservare nella cella frigorifera i resti umani ed a custodire la pietra, in attesa di disposizioni da parte del Magistrato.

La mattina successiva il Sostituto Procuratore della Repubblica Dott. Scozzari (evidentemente avvertito - la sera precedente - dal prof. Del Carpio), accompagnato da alcuni Ufficiali di Polizia Giudiziaria, da elementi della Squadra Scientifica dei Carabinieri di Palermo, dai due periti medico - legali già officiati con verbali del 9 e 10 maggio ... (n.d.r. si tratta del Dott. Procaccianti e del Dott. Caruso), nonché dallo stesso Prof. Del Carpio, indicato nel verbale di ispezione dei luoghi come "consulente tecnico di parte già nominato" ..., si recava nel luogo dell'esplosione "e precisamente nella costruzione abbandonata in prossimità della quale fu rinvenuta l'autovettura Fiat 850 che era nel possesso di Impastato Giuseppe; questo al fine di accertare la esistenza di ulteriori tracce ed, in particolare, delle asserite tracce di sangue che sarebbero state rinvenute da taluni giovani che, eseguita una loro ispezione, effettivamente rinvennero una mano umana ed altri frammenti organici e ritennero di avere rinvenuto, nell'interno del caseggiato predetto, tracce di sangue umano".

Presenziavano all'ispezione dei luoghi anche il La Fata Pietro, più volte menzionato, e tale Lo Duca Vito, facenti parte del predetto gruppo di giovani, e convocati per indicare i luoghi in cui avevano compiuto le loro ricerche ed il punto del caseggiato ove sarebbe stata da essi rinvenuta su di un sasso, e quindi asportata e consegnata al Prof. Del Carpio, la ricordata traccia di sangue. In un caseggiato abbandonato, in prossimità del luogo in cui era stata rinvenuta la "Fiat 850" usata dall'Impastato, i due giovani indicavano il punto in cui, nel vano con ingresso da lato sud, era stata da essi asportata la pietra recante le asserite tracce di sangue e facenti parte della pavimentazione del vano, a 15 cm. circa dello spigolo di un sedile di pietra esistente in un angolo del vano stesso; veniva - altresì - asportata e repertata altra pietra, saldamente infissa nel terreno, e recante una traccia rossastra che i periti ritenevano riconducibile a materia organica.

Nella stessa giornata del 13 maggio, verso le ore 13, lo studente Chirco Francesco Paolo consegnava al Comandante la Stazione Carabinieri di Cinisi ... un sacchetto di plastica, contenente frammenti di resti umani raccolti dallo stesso Chirco, e dai suoi amici Bartolotta Ferdinando e Riccobono Giovanni, nel pomeriggio del giorno precedente, nella zona dell'esplosione. Anche detti frammenti venivano consegnati dal magistrato ai periti. Altri reperti (pezzi di stoffa e macchie di sangue), venivano, infine, acquisti - il 13.5.78 - dai Carabinieri di Cinisi...".

In data 16.5.1978 anche Impastato Giovanni e Bartolotta Felicia, rispettivamente fratello e madre di Impastato Giuseppe, presentavano un esposto sostenendo con forza e motivatamente la tesi dell'omicidio.

I CC., tuttavia, rimanevano fermi nelle loro conclusioni, ribadite in un rapporto a firma del Magg. Subranni depositato il 30.5.1978, in cui si richiamavano anche le dichiarazioni raccolte da Maniaci Anna gestrice del bar "Munacò" di Cinisi, la quale, sentita il 17.5.1978, aveva riferito che quel giorno 8 maggio, verso le 20,30 - 20,45, Impastato Giuseppe (che appariva "normale") era entrato da solo in detto locale, con in mano "una carpetta o un libro" e vi si era trattenuto il tempo necessario per ordinare e bere un bicchiere di whisky.

Ciò nonostante, all'esito dell'istruzione sommaria, il Procuratore della Repubblica trasmetteva gli atti al Giudice Istruttore, perché si procedesse a carico di ignoti per i reati di omicidio premeditato di Impastato Giuseppe e di detenzione e porto illegale di esplosivo.

La laboriosa attività di istruzione formale si sviluppava anche nell'audizione da parte del G.I. di

numerosi altri testimoni, ritenuti via via a conoscenza di circostanze utili ai fini dell'accertamento dei fatti.

Al riguardo, nella citata sentenza si evidenziava:

"Venivano altresì sentiti numerosi testimoni ..., dalle cui deposizioni emergevano talune significative, nuove circostanze, e - in particolare - un colloquio avvenuto nel pomeriggio dell'8 maggio 1978 tra tale Riccobono Giovanni (amico dell'Impastato Giuseppe) e il suo cugino e datore di lavoro Amenta Giuseppe, e nel corso del quale il Riccobono, chiamato in disparte, era stato avvertito "di non andare in paese perché in questi giorni succederà qualcosa di grosso"; precisava il Riccobono ... di avere appreso dal cugino, nell'accennato colloquio, "che era stato suo fratello Amenta Carmelo Giovanni a incaricarlo di dargli tale consiglio", e di averne - subito dopo - parlato con parecchi amici di Cinisi, tra cui il fratello dell'Impastato Giuseppe, ma di non averne potuto informare Giuseppe, benché questo fosse stato il suo primo, istintivo pensiero, perché, recatosi appositamente alla radio, lo aveva trovato impegnato in vista di un'assemblea fissata per le ore 21.

Le circostanze riferite dal Riccobono venivano confermate da numerosi testi (Impastato Giovanni, Di Maggio Faro, Maniaci Giosué, Iacopello Fara, Vitale Maria Fara, Bartolotta Andrea, La Fata Pietro Giovanni, Cavataio Benedetto e Di Maggio Domenico).

Emergeva altresì, da taluna delle testimonianze sopraricordate, che le circostanze riferite dal Riccobono avevano creato, nella stessa sera dell'8 maggio 1978, uno stato di apprensione tra gli amici di Impastato Giuseppe, alcuni dei quali ("circa otto persone" ...), non avendolo visto arrivare alla riunione fissata per le ore 21, si erano mossi - su tre autovetture - alla sua ricerca, protrattasi invano per quasi tutta la notte ...

Precisavano concordemente i testi suindicati di non avere riferito prima, nemmeno al magistrato, quanto avevano appreso dal Riccobono, a motivo della sfiducia in essi ingenerata dal deciso orientamento che sin dal primo memento gli investigatori avevano palesato verso la tesi dell'incidente o del suicidio.

I testi stessi, inoltre, fornivano particolari circa la battaglia politica condotta dall'Impastato Giuseppe contro il potere mafioso della zona, e in particolare contro Gaetano Badalamenti, Finazzo Giuseppe ed un certo Palazzolo; personaggi che egli non esitava a ridicolizzare nelle trasmissioni di "Onda Pazza" dalla Radio Aut.

A tal riguardo l'Impastato Giovanni consegnava al magistrato istruttore, il 7/12/1978 ..., sette cassette di registrazione di dette trasmissioni, oltre a vari documenti, e precisava ... che suo fratello era riuscito, coll'intensa attività politica svolta, a far sospendere i lavori di costruzione di un palazzo a cinque piani ("che pare sia del Finazzo) e si era battuto a fondo, con pubbliche denunce, contro l'approvazione "quasi clandestina" del cosiddetto piano "Z10", consistente nella realizzazione di un campo turistico nella zona di Cinisi, ed alla quale "erano interessati un certo Lipari ... figlioccio di un noto mafioso defunto Rosario Badalamenti; un certo Caldara di Palermo; e un certo Cusimano di Cinisi, costruttore edile ... forse in buoni rapporti con esponenti mafiosi". Del resto già in data 19/5/78 il Lo Duca Vito ... aveva riferito al Sostituto Procuratore della lotta condotta dall'Impastato Giuseppe contro la realizzazione del villaggio turistico Z 10 (nonché di una strada costruita, con soldi del comune, in contrada "Purcaria", e che, precisava il teste, "serviva per uso di due sole persone di cui non so i nomi ma ho sentito di essere mafiosi").

Riferiva - ancora - l'Impastato Giovanni, nella citata deposizione del 7/12/78, che suo fratello aveva denunciato "anche pubblicamente, attraverso la radio, le imposizioni nei confronti delle società che costruivano l'autostrada le quali erano costrette ad acquistare il materiale necessario dal Finazzo e dai D'Anna, elementi mafiosi di Terrasini"; e rivelava - infine - che (secondo quanto egli aveva appreso circa un mese dopo la morte del fratello e successivamente alla deposizione dinanzi al Sostituto Procuratore) il Vito Lo Duca, "il giovane più vicino a suo fratello", era stato seguito, la sera dell'8 maggio 1978, mentre conduceva la propria autovettura, da un'altra persona, pure in macchina.

Questa circostanza veniva confermata, nella stessa giornata, dal Lo Duca ..., il quale precisava di essere stato seguito "per circa 6 o 7 minuti" da un'autovettura condotta da tale Pizzo Salvatore, e

che egli successivamente aveva più volte notato, con all'interno lo stesso Pizzo, "davanti all'abitazione di Gaetano Badalamenti noto mafioso di Cinisi".

Un'ultima circostanza di rilievo veniva riferita, in dep. 7/12/1978, dal Di Maggio Faro ..., e riguardava un colloquio avvenuto in Cinisi tra Amenta Carmelo ed il Finazzo Giuseppe (inteso "u parrineddu"), e riferitogli dal Riccobono Giovanni; la circostanza verrà poi confermata in dep. 17/3/1979 ... dal teste Di Maggio Domenico, il quale aveva notato, la domenica precedente la morte dell'Impastato, un colloquio "appartato" tra il Finazzo e l'Amenta, davanti al Municipio di Cinisi, e, la sera dell'8 maggio, appena erano cominciate le ricerche dell'Impastato Giuseppe, aveva riferito l'episodio al Riccobono Giovanni, collegandolo subito alla mancanza di "Peppino". I fratelli Amenta venivano interrogati (il Giuseppe il 21/12/1978 ..., il Carmelo il 3/1/79 ...) sulle circostanze emerse, nei loro confronti, dalle deposizioni più volte ricordate, e che entrambi negavano; né miglior esito aveva il confronto ... tra l'Amenta Giuseppe ed il Riccobono. Sulla base delle risultanze acquisite veniva emesso in data 31/1/1979 - mandato di cattura per il delitto di cui all'art. 372 C. Pen. nei confronti dell'Amenta Giuseppe ..., mentre il giorno successivo veniva spedita comunicazione giudiziaria - per la stessa imputazione - all'Amenta Carmelo Giovanni ...

Sempre in data 1/2/1979 veniva inviata comunicazione giudiziaria al già nominato Finazzo Giuseppe, quale "indiziato" del delitto di omicidio volontario in pregiudizio dell'Impastato Giuseppe

Interrogati dal magistrato, rispettivamente il 14 e il 23/2/1979, sia l'Amenta Giuseppe (costitutosi il 14/2/79) che il fratello Carmelo Giovanni insistevano nel negare le circostanze più sopra precisate, così come riferite dai testi menzionati e - in particolare - dal Riccobono Giovanni e dal Di Maggio Faro; meno recisa - peraltro - risultava la smentita dell'Amenta Carmelo in ordine al suo colloquio col Finazzo qualche giorno prima della morte dell'Impastato (.. "non ricordo, avrò potuto anche fermarmi a parlare un po' nel senso che il Finazzo mi avrà rivolto l'invito ad andare con lui al circolo") ..".

Le indagini erano dirette anche al fine di fare luce sulle vicende di speculazione edilizia denunciate dall'Impastato e, segnatamente, su quelle relative al cosiddetto "Progetto Z 10" e alla realizzazione da parte del Finazzo del "palazzo a cinque piani" nel centro abitato di Cinisi.

Nella menzionata sentenza, il G.I. proseguiva la sua disamina della vicenda processuale, esponendo dettagliatamente tutte le circostanze di fatto e le considerazioni di carattere logico che lo inducevano a ritenere provato che Giuseppe Impastato fosse "... rimasto vittima di un efferato omicidio, attuato con modalità tali da far attribuire la morte ad un deliberato atto suicida o ad un'accidentale esplosione ...".

E quanto alle diverse conclusioni rassegnate all'inizio delle indagini dai Carabinieri, quel Giudice non mancava di fare notare:

"... lo stesso C.llo Subranni (che, allorquando comandava - con grado inferiore - il Reparto Operativo del Gruppo Carabinieri di Palermo, aveva, sulla base di indagini iniziali, espresso, ne due sovracitati rapporti 10/5/1978 e 30/5/1978, il motivato e fermo convincimento che l'Impastato Giuseppe si fosse "suicidato compiendo scientemente un attentato terroristico") precisava in deposizione 25/12/1980 ... di avere appreso, "attraverso i contatti tenuti con l'autorità giudiziaria", che - nel corso delle ulteriori indagini - erano "venuti fuori elementi tali da far ritenere possibile una causale diversa da quella formulata con il rapporto". Nella successiva deposizione del 16/7/1982 lo stesso Col Subranni, in termini ancora più espliciti e con una lealtà che gli fa onore, dichiarava ...: "... nella prima frase delle indagini, si ebbe il sospetto che lo Impastato morì nel momento in cui stava per collocare un ordigno esplosivo lungo la strada ferrata. Questi sospetti, però, vennero meno quando, in sede di indagini preliminari, svolte da magistrati della Procura, emersero elementi che deponevano per l'omicidio dell'Impastato più che per una morte accidentale cagionata dall'ordigno esplosivo. Dalle indagini a suo tempo svolte, emerse in maniera certa che lo Impastato era seriamente e concretamente impegnato nella lotta contro il gruppo di mafia capeggiato da Gaetano Badalamenti che lo Impastato accusava di una serie di illeciti, anche di natura edilizia. In ordine a quest'ultima circostanza, muoveva anche accuse ad un certo Finazzo da

lui ritenuto mafioso e legato al Badalamenti".

Occorre precisare - a questo punto - che, nel frattempo, il già nominato Finazzo Giuseppe era rimasto vittima di un omicidio consumato il 20 dicembre 1981 e del quale sono rimasti ignoti gli autori.

Oltremodo significativo ed illuminante appare, per le considerazioni svolte in ordine alla morte dell'Impastato Giuseppe, il rapporto giudiziario compilato in data 10/2/1982, relativamente al predetto omicidio, dal Comandante la Compagnia Carabinieri di Partinico ...

Giova qui trascrivere i passi principali di tale rapporto, anche per poter misurare di quanto risultino mutati nel frattempo (ma sono trascorsi solo quattro anni!) gli orientamenti e gli indirizzi nella individuazione delle modalità e delle cause del tragico avvenimento verificatosi nella notte sul 9 maggio 1978:

"Finazzo Giuseppe, componente del clan mafioso capeggiato dal noto Badalamenti Gaetano da Cinisi, era l'uomo di fiducia più vicino al capo ... Ufficialmente imprenditore edile ed iscritto al n. 146 dell'elenco dei mafiosi aveva precedenti per reati contro il patrimonio. Inteso "Parrineddu" ed anche "Percialino", soprannome questo ultimo che gli affibbiò il defunto Impastato Giuseppe, noto esponente di democrazia proletaria ... Era definito, per la voce pubblica, un soggetto di spiccata capacità a delinquere, a servizio della mafia e privo di scrupoli morali. Da epoca remota, grazie alla sua attività, ha avuto la possibilità di adoperare grossi quantitativi di esplosivo, non certo impiegato solo nelle note cave della S.I.F.A.C., ma anche, presumibilmente, per favorire i vari mafiosi a lui associati nella consumazione di attentati dinamitardi. Il più grave di questi delitti, che la voce pubblica gli addebita, e che risale al 9/5/1978 è la soppressione di Impastato Giuseppe, noto esponente di democrazia proletaria di Cinisi, che pubblicamente non cessò mai, fino al giorno della sua morte, di accusare, arrivando financo a ridicolizzarli, il Finazzo Giuseppe, il Badalamenti Gaetano e gli altri esponenti della mafia".

E concludendo la sua analisi, il Giudice Istruttore osservava:

"... poiché ... l'Impastato Giuseppe aveva concentrato il suo impegno di lotta contro le prevaricazioni, gli abusi e gli illeciti di taluni amministratori e - soprattutto - di ben individuati gruppi e personaggi mafiosi, se ne deve trarre il logico convincimento che proprio in questi ambienti sia stata decisa ed attuata la soppressione di un così irriducibile accusatore.

Se però può dirsi raggiunta la certezza processuale in ordine alla consumazione dell'omicidio, ai moventi del medesimo ed al gruppo od ambiente nel quale è maturata la criminale decisione, non altrettanto può dirsi circa la individuazione dei responsabili.

E' appena il caso di ricordare che nel nostro ordinamento giuridico la responsabilità penale è strettamente personale, e che non può configurarsi una astratta responsabilità "di gruppo" ove manchino prove certe che consentano di formulare specifici addebiti a carico dei componenti del gruppo stesso e di coloro che ne dirigono l'attività.

Nel nostro caso gli irreparabili ritardi derivati da quello che nella requisitoria del P.M. viene definito l'iniziale "depistaggio" delle indagini e la sopravvenuta uccisione del Finazzo Giuseppe, indiziato del reato di omicidi di cui è processo, non hanno consentito di tradurre in ben definite responsabilità individuali le verità che emergono dalle carte processuali, nel senso che non è stato possibile accertare se l'assassinio dell'Impastato sia il frutto di una decisione di taluno degli esponenti mafiosi più volte nominati o (come è parimenti ipotizzabile) di taluno degli elementi di fiducia che gravitavano nella loro orbita e che potevano con ciò mirare a guadagnarsi meriti, prestigio ed autorità o - comunque - a dimostrare la propria fedeltà verso i capi".

Per questi motivi il G.I., dichiarava quindi non doversi procedere in ordine ai rubricati delitti di omicidio volontario e di detenzione e porto illegale di esplosivo, per essere rimasti ignoti gli autori dei fatti.

A completamento del riepilogo delle vicende processuali che hanno preceduto questo giudizio, quali si desumono dagli atti acquisiti al fascicolo del dibattimento e da quanto rappresentato dai testi e dalle parti, va evidenziato che, qualche anno dopo la pronuncia di detta sentenza, il procedimento veniva riaperto, a seguito di un esposto presentato da Giovanni Impastato e dai responsabili del "Centro Siciliano di Documentazione Giuseppe Impastato", ove si rappresentavano

diverse circostanze, a conoscenza dei congiunti, riguardanti i rapporti intrattenuti da Luigi Impastato, padre di Giuseppe, con Badalamenti Gaetano e con altri esponenti della mafia di Cinisi, nonché alcuni particolari concernenti un improvviso viaggio negli Stati Uniti effettuato dallo stesso Luigi Impastato nella Primavera del 1977.

Fra l'altro, si assumeva che quest'ultimo (deceduto nel Settembre del 1977 a Cinisi a seguito delle lesioni riportate in un investimento d'auto), poiché legato agli esponenti mafiosi di cui sopra, non solo aveva osteggiato l'attività di denuncia del figlio, ma anche aveva ben compreso il pericolo di ritorsioni al quale costui andava incontro, come era confermato da alcune confidenze ai parenti americani.

Inoltre, lo scenario mafioso che avrebbe fatto da cornice alla decisione e all'esecuzione dell'omicidio di Giuseppe Impastato si riteneva ormai ben delineato dalle conoscenze - concernenti in generale Cosa Nostra ed in particolare la famiglia mafiosa di Cinisi e lo stesso Badalamenti Gaetano - acquisite grazie al progredire delle indagini che in quegli anni avevano dato vita al "maxi processo" (si faceva in particolare riferimento alle dichiarazioni di collaboratori come il Buscetta). Le indagini scaturite dalla riapertura del procedimento si sviluppavano anche allo scopo di verificare la pista del coinvolgimento di esponenti dell'eversione di estrema destra, indicata da Izzo Angelo in forza di confidenze asseritamente ricevute dal terrorista Concutelli Pierluigi, nonché nell'audizione in USA, tramite rogatoria internazionale, di Badalamenti Gaetano e di alcuni parenti degli Impastato.

L'esito di questi e altri accertamenti non veniva, tuttavia, giudicato idoneo al fine di individuare i responsabili dell'omicidio, sicché nel Marzo del '92 era disposta l'archiviazione del procedimento. Come più volte evidenziato dalla difesa, nella circostanza il richiedente P.M. non mancava di prospettare l'ipotesi che la paternità del delitto fosse, invece, da attribuire ad esponenti delle cosche mafiose emergenti facenti capo ai "corleonesi", in quegli anni intenti a preparare la loro scalata al vertice di Cosa Nostra, a scapito di boss del calibro di Badalamenti Gaetano divenuti ben presto acerrimi nemici.

L'ultima riapertura delle indagini avente quale esito l'emissione del decreto da cui trae origine il presente giudizio, consegue alle rivelazioni del collaboratore Palazzolo Salvatore (dissociatosi dal sodalizio mafioso nel '93), avendo costui accusato, quali mandanti del delitto, Badalamenti Gaetano e Palazzolo Vito e in tal modo confermato non solo la tesi dell'omicidio, ma anche la sua matrice mafiosa.

Si sono succedute, inoltre, le dichiarazioni accusatorie degli altri collaboratori escussi nel corso del dibattimento, tutte ritenute idonee a comprovare il coinvolgimento nel fatto di sangue del Badalamenti.

E le nuove indagini non hanno mancato di approfondire ancora una volta, mediante l'audizione dei congiunti di Giuseppe Impastato ed anche di quelli residenti negli Stati Uniti, le tematiche dei rapporti intrattenuti da Luigi Impastato con il Badalamenti (ed altri mafiosi di Cinisi) e del viaggio del primo risalente alla Primavera del '77.

La superiore esposizione del lungo e complesso iter processuale consente di mettere a fuoco i principali temi di accertamento con cui si è dovuta misurare la ricostruzione accusatoria e, in ordine di tempo, presi in considerazione dai Magistrati occupatisi del caso.

Il primo problema che ci si è posti e che qui va nuovamente affrontato riguarda la diversa lettura dei fatti prospettata almeno inizialmente dai CC., convinti di trovarsi di fronte ad un attentato dinamitardo posto in essere dall'Impastato, motivato da intenti terroristici e, secondo una versione riveduta e corretta, risoluto a togliersi la vita.

Il G.I. nella sentenza del 19.5.84 ha confutato però tale ipotesi, evidenziando correttamente che la preconcepita accettazione di essa pregiudicò non poco la completezza e la linearità dell'attività di indagine, con l'inevitabile dispersione di prezioso materiale probatorio.

Invero, i familiari e gli amici tentarono subito di spiegare - e lo hanno fatto anche nel corso del dibattimento - che Giuseppe Impastato non aveva mai compiuto gesti che rivelassero l'intenzione di condurre l'attività politica con metodi terroristici, avendo invece sempre manifestato una cultura volta a rappresentare apertamente le proprie idee, con ogni mezzo a disposizione e con azioni si

talvolta eclatanti e di rottura, ma sempre non violente e improntate al libero confronto. Proprio il rifiuto di qualsiasi forma di sopraffazione, lo aveva indotto per anni a denunciare, pubblicamente e in modo circostanziato, le malefatte di esponenti mafiosi e le relative collusioni in vari settori.

L'entusiasmo ed il fervore con cui l'Impastato aveva continuato a condurre soprattutto negli ultimi giorni di vita la sua attività politica ed a portare avanti la sua opera di sensibilizzazione dell'opinione pubblica relativamente all'argomento mafia, ma anche ad altri più o meno connessi, come la speculazione edilizia e la deturpazione del territorio, tutto potevano far pensare meno che il maturare ed il mettere in atto la volontà di togliersi la vita con un gesto terroristico.

Questa realtà era palese all'indomani dei fatti, sia perché coralmemente rappresentata da quasi tutte le persone legate affettivamente e/o politicamente all'Impastato, sia in quanto avvalorata da tanti altri dati di inequivocabile significato e da logiche considerazioni.

Ed infatti, come si desume anche dalla documentazione acquisita in dibattimento, mai come in quei giorni l'Impastato, candidandosi alle elezioni comunali indette per il 14.5.1978, tenendo comizi nella piazza di Cinisi, allestendo mostre fotografiche, parlando ai microfoni di Radio Aut, effettuando attività di volantinaggio, promuovendo riunioni con i compagni per organizzare la campagna elettorale, aveva dato prova di volere perseguire le sue aspirazioni politiche e di volere approfondire il suo impegno sociale con metodi democratici e comportamenti assolutamente incompatibili con quelli di colui che sta maturando l'idea di togliersi la vita tramite un attentato dinamitardo.

In tal senso militano anche le concordanti notizie acquisite sui movimenti dell'Impastato quel giorno 8 maggio: egli, insieme ai tanti amici con cui condivideva l'esperienza politica, preparava l'ultimo comizio della campagna elettorale che avrebbe dovuto tenersi il giorno successivo e per il quale era stata già presentata la richiesta di autorizzazione presso la Caserma dei CC.; il pomeriggio si era intrattenuto nei locali di Radio Aut ove, seguendo la messa in onda di un'intervista che aveva rilasciato a tale Cucinella Giuseppe, giornalista di altra emittente locale, si era molto arrabbiato in quanto era stata soppressa la parola mafia da lui proferita a proposito delle collusioni nel territorio intrattenute dalla D.C. (tale censura è stata sostanzialmente confermata davanti alla Corte dal Cucinella); l'Impastato era rimasto insieme agli altri nei locali di Radio Aut fino alle 20,00 circa, quando si era congedato per recarsi a casa a cenare, con l'accordo che si sarebbero rivisti intorno alle 21,00 per l'ennesimo incontro avente all'ordine del giorno le ultime battute della campagna elettorale.

E tale ricostruzione non può dirsi smentita dal fatto che l'Impastato si fosse brevemente fermato nel bar Munacò nei pressi della sua abitazione fra le 20,30 e le 20,45, allo scopo di consumare - come era solito fare - un whisky (la circostanza è stata riferita ai CC. e ribadita davanti alla Corte dalla titolare del locale, Maniaci Anna).

Ed ancora, non può sottacersi che le perquisizioni espletate nell'immediatezza, nella dimora dell'Impastato, nella sede di Radio Aut ed in altri luoghi nella disponibilità di parenti, compagni di partito ed amici del giovane attivista politico, non consentirono di acquisire il benché minimo dato a supporto della tesi propugnata dai Carabinieri; né gli stessi - come emerge dalla deposizione del M.Ilo Travali (all'epoca Comandante della Stazione dei Carabinieri di Cinisi) - furono nelle condizioni di rappresentare eventi precedenti che facessero seriamente ipotizzare il coinvolgimento di quei soggetti in strategie ed azioni violente o nel possesso di armi ed esplosivi di qualsiasi tipo.

Ma vi è di più: i funzionari delle Ferrovie dello Stato all'esito delle loro indagini amministrative ebbero a rappresentare (cfr. relazione in data 11.12.1978, acquisita al fascicolo del dibattimento):

"Il giorno 9.5.1978 il treno 59411, formato dal solo locomotore, effettuava la corsa Palermo Alcamo D.; con partenza da Palermo Br. Alle ore 0,26 giunto alle 1,30 circa in prossimità del Km. 30 fra le stazioni di Carini e Cinisi il Macchinista avvertiva un forte sobbalzo, pertanto si fermava al P. L. Km. 30+745 e informava il Guardiano in servizio ...

...Il tratto di linea al Km. 30 + 180, dove si riscontrava la mancanza di ml. 0,54 di rotaia, si svolge in curva di raggio di ml. 200.

Il tratto di rotaia mancante è stato riscontrato nella fila interna della curva, senza alcun danno alle

traverse né alla massicciata, che in corrispondenza del tratto di rotaia mancante, presentava soltanto un lieve avvallamento. Il pezzo di rotaia di ml. 0,54 asportato dall'esplosione risultava ridotto in numerosi frammenti di piccola pezzatura.

Nel tratto in cui è avvenuto l'inconveniente alla sede ferroviaria si trova pressoché alla stessa quota delle circostanti campagne.

Poiché il personale di macchina del treno 735 (precedente al treno 59411) non ebbe a segnalare alcuna anomalia fra le stazioni di Carini e Cinisi si deve fondatamente ritenere che lo scoppio della carica esplosiva si sia verificato nell'arco di tempo intercorrente fra le ore 0,11 (ora di transito del treno 735 in corrispondenza del Km. 30 + 180).

Non vi è dubbio, infatti, che se il danneggiamento della rotaia si fosse verificato prima del transito del treno 735 il macchinista di detto treno avrebbe sicuramente rilevato l'anomalia, in quanto la mancanza di mezzo metro di rotaia determina un notevole sbandamento di un veicolo (poteva addirittura provocare un furviamento) ...".

Ebbene, la scelta di quel giorno, di quel luogo, così come di quell'orario, per compiere "scientemente un attentato terroristico", non può che ritenersi del tutto illogica e dunque per nulla verosimile.

Ed infatti, un simile atto alla vigilia delle elezioni sarebbe stato subito ricollegato ai movimenti eversivi di estrema sinistra, sicché avrebbe avuto l'effetto di danneggiare il partito politico e la stessa candidatura dell'Impastato, vanificando tutto l'impegno da lui profuso, con ben altri metodi, per divulgare idee che, specialmente se rapportate alla realtà locale, nulla avevano a che fare con la lotta armata.

Mentre l'obiettivo da colpire, seguendo il modo di ragionare di chi si determina a progettare un gesto eversivo procurandosi all'uopo un ragguardevole quantitativo di esplosivo, sarebbe stato poco significativo, trattandosi di un'esplosione in un luogo isolato che avrebbe potuto al più provocare il mero deragliamento di un treno che era privo di passeggeri e che procedeva in quel tratto a velocità moderata.

Quanto al rinvenimento dello scritto vergato dall'Impastato in cui si accennava a possibili propositi suicidi, va rilevato che il suo effetto di depistare le indagini è stato sostanzialmente riconosciuto nel corso della prima istruzione e ribadito in occasione del dibattimento di questo giudizio dal Generale (allora Maggiore) Subranni, il quale fra l'altro non ha mancato di sottolineare che, dalle notizie via via acquisite dall'Autorità Giudiziaria, aveva poi appurato che il contenuto dello scritto consentiva di datarlo in un periodo precedente di diversi mesi.

Tale periodo, come riferito da parenti e amici, era coinciso con quello in cui Giuseppe Impastato aveva evidenziato uno stato d'animo profondamente critico e di momentaneo scoramento, che lo aveva portato a dissentire ed estraniarsi da comportamenti e prese di posizione dei compagni, tanto da dimettersi dalla carica di direttore di Radio Aut.

In merito risultano particolarmente illuminanti le delucidazioni offerte da Di Maggio Faro già all'indomani dei fatti (e poi ribadite), anche con riguardo all'indicazione della data "13 febbraio", riferibile, in effetti, all'anno 1977 e da cui, stando al tenore delle altre frasi riportate nel manoscritto, avrebbero dovuto farsi decorrere pressappoco nove mesi al fine di determinare l'epoca esatta di redazione del documento.

Del resto, va sottolineato che la stessa zia, Bartolotta Fara, in occasione di una seconda audizione in data 17.5.78 davanti al Procuratore della Repubblica (il verbale è stato acquisito al fascicolo del dibattimento), riferì: "*... sono a conoscenza di una lettera da lui (cioè da Giuseppe Impastato, ndr.) scritta parecchio tempo prima, in un momento in cui non era d'accordo con alcuni del suo partito. So che in detta lettera, che io conoscevo, egli manifesta molta sfiducia ed il proposito di suicidarsi. Escludo nel modo più assoluto che mio nipote avesse avuto seri propositi suicidi ... Non so precisare quando io vidi la lettera scritta da mio nipote. Comunque circa otto o dieci mesi prima della morte ...*".

E deve chiarirsi che tali nuove dichiarazioni della Bartolotta, così come quelle nello stesso senso rese al G.I. il 7.12.78, appaiono più affidabili delle laconiche asserzioni sulla persona del nipote che sono riportate nei verbali redatti dai Carabinieri il 9.5.78 e risultano citate nella sentenza del

Giudice Istruttore, essendosi nell'immediatezza rappresentata un'immagine dell'Impastato, quale individuo dal "carattere chiuso" e "negli ultimi tempi ... deluso", che invero non ha nulla a che vedere con quella - di persona invece estroversa, piena di vita e di iniziative e ancora entusiasta e convinta dell'azione politica e di denuncia proseguita fino all'ultimo giorno - che emerge anche da risultanze diverse dalle testimonianze degli altri parenti e amici (si consideri come Impastato conduceva la sua campagna elettorale e le trasmissioni di "Onda Pazza" di cui meglio si dirà in seguito).

Ma, la fallacia della tesi originariamente sostenuta dai Carabinieri emerge in modo ancor più macroscopico da diversi dati obiettivi evidenziati dall'esito delle indagini svolte nell'immediatezza dei fatti.

In proposito, va premesso che gli inquirenti, recatisi a suo tempo sui luoghi, non poterono che prendere atto che la deflagrazione della carica aveva avuto effetti devastanti sul corpo di Giuseppe Impastato.

Si legge nel verbale di sopralluogo del Pretore di quella mattina:

"... il cadavere è dilaniato e si possono descrivere i frammenti sparsi nel raggio di circa 300 mt. che vengono così descritti: un pezzo costituito da lobi cerebrali con ossa della volta cranica ed un tratto di cuoio capelluto, un pezzettino d'osso della volta cranica che si rinviene a poca distanza. Un pezzo di pelle lacera commista a frammenti di tessuti molli probabilmente del collo. Un pezzo d'osso che si identifica con un tratto della colonna vertebrale del lato cervicale, pezzi sparsi ovunque di tessuti molli di cui non si riesce neanche a stabilire la parte del corpo a cui appartengono. Un pezzo di pelle con tessuti molli. Esiste un pezzo d'arto presumibilmente di femore destro stroncato con visione delle parti muscolari, probabilmente destro. L'arto è coperto in parte dal resto di un calzone di colore blu e al piede ... una calza dello stesso colore. Levata la calza si accerta che trattasi dell'arto inferiore destro. L'arto è integro dal terzo superiore in giù ... Alla distanza di quasi 100 metri dal primo arto si rinviene ulteriormente il resto dell'arto di sinistra, pure integro dal terzo superiore della coscia fino al piede e alla radice dilaniato con visioni di parti molli e della testa del femore scopercchiata. Al piede la calzetta blu... Si dà atto che sparsi tutto intorno alla zona in questione e particolarmente nel tratto vicino alla linea ferrata si trovano frammenti di stoffa che di seguito si descrivono. Si rinvencono due tipi di stoffa: frammenti di stoffa a piccoli quadrettini di color verde, caffè e grigio; stoffa di colore blu apparentemente appartenente al pantalone; stoffa di lana di colore blu apparentemente facente parte di un maglione ... Si rinvencono altresì sulla massicciata adiacente alla strada ferrata due zoccoli di tipo scholls in legno con cinghie in cuoio di color bianco marca Dr. Scholl's ...

Quello stesso giorno il perito medico legale dottor A. Caruso, alla presenza del Pretore, descrisse in tal modo detti "pezzi anatomici":

"I due arti inferiori ricoperti di abbondante peluria di un soggetto di sesso maschile, con unghia che oltrepassano le estremità delle dita. Tali arti risultano irregolarmente disarticolati in corrispondenza delle anche. Il rivestimento cutaneo manca al terzo superiore delle cosce; il limite superiore del rivestimento cutaneo è irregolarmente frastagliato ed affumicato sulla faccia anteromediale delle cosce stesse. L'affumicatura si estende alla cute integra per una decina di centimetri ed ai muscoli della radice della coscia per una estensione pressoché analoga. Sulla faccia ... della coscia sinistra la pelle presenta delle lacerazioni a forma di ... con apice in basso. In corrispondenza della lacerazione più interna (delle due anzidette) si rinviene una parte dello scroto, un testicolo ed il pene ampiamente lacerati ed affumicati. Integre le parti restanti delle cosce, delle gambe e dei piedi. Sulla faccia destra dei piedi ... delle dita rispettive, piccole ferite lacero contuse a lembo, il cui bordo ... è rivolto verso l'alto (verso la tibiotarsica). Integre le ossa delle cosce, delle gambe e dei piedi. Frammenti della mano destra costituiti dagli ultimi tre metacarpi e dalle ultime tre dita, a confine assai irregolare, la superficie palmare è interamente affumicata e decisamente nerastra sui polpastrelli.. Si notano altresì frammenti di cuoio capelluto, di ossa craniche (ogni frammento, di forma triangolare, o pentagonale, ha il diametro massimo di 6,8 centimetri), di muscoli, di rachide cervicale, di ossa tra cui è riconoscibile solo un lungo frammento dell'osso iliaco destro, di cute, di encefalo e di intestino ...".

Come si è visto, altri resti nello stesso stato furono, poi, ritrovati dagli amici dell'Impastato anche ad una certa distanza dai binari.

Ciò posto, è chiaro che l'esame di quanto rimasto del corpo neppure all'esito delle indagini medico-legali poté consentire di rassegnare sicure conclusioni sulle cause della morte, avuto riguardo in particolare alla possibilità di affermare o di escludere con certezza che l'Impastato fosse vivo all'atto della forte deflagrazione che ne dilaniò il corpo (come si vedrà, furono solo sviluppate alcune considerazioni in merito alla posizione del corpo del giovane in quel preciso momento).

Come riferito dal dott. Procaccianti, emerse però, tramite l'esame delle polveri rinvenute sugli indumenti e sui reperti anatomici dell'Impastato, che la carica esplosa era costituita da un composto di nitroluene, un derivato del tritolo comunemente adoperato nelle cave.

Gli artificieri Longhitano e Sardo, intervenuti quello stesso giorno, rilevarono, basandosi sul dato empirico degli effetti della deflagrazione, che la quantità di esplosivo "poteva essere di Kg. 4-6 circa".

Tutti coloro che si recarono sui luoghi, nell'immediatezza o successivamente, hanno sempre riferito di non aver trovato tracce di miccia, di fili o di congegni elettrici, nei pressi del punto dell'esplosione.

Come si è visto, secondo i Carabinieri, il rinvenimento del cavo telefonico collegato alla batteria dell'auto poteva far ritenere l'iniziale intento della sua utilizzazione per fare esplodere a distanza la carica.

Tuttavia, è evidente che tale lettura è inconciliabile con l'ipotesi di un progetto suicida preordinato dall'Impastato, stante che costui, portando con sé sui binari la carica che lo avrebbe fatto saltare in aria, non avrebbe avuto bisogno di congegni a distanza per raggiungere il suo scopo e anzi sarebbe dovuto rimanere nel luogo dello scoppio.

Per altro verso, è lecito ritenere che, nel caso della pianificazione di un semplice attentato dinamitardo, l'Impastato non si sarebbe limitato a procurarsi il quantitativo di esplosivo da cava, ma, tramite gli stessi canali, si sarebbe parimenti dotato di una miccia a lenta combustione e comunque di un appropriato detonatore, onde fare esplodere agevolmente la carica, senza correre il rischio di stazionare con la sua autovettura a così breve distanza dal luogo della deflagrazione.

Quello che la difesa ha definito "un incidente sul lavoro", appare peraltro di per sé assai improbabile anche alla luce di quanto riferito nel corso del dibattimento dal perito balistico dr.

Pietro Pellegrino:

Avv. Gullo: ... *questo esplosivo a seguito di un urto, di un contatto creato sullo stesso posto dove si trova, può deflagrare?*

Pellegrino Pietro: *L'esplosivo per deflagrare deve subire un insulto o termico o meccanico, spontaneamente no.*

Avv. Gullo: ... *Parliamo dell'insulto meccanico.*

Pellegrino Pietro: *Si.*

Pubblico Ministero: *In che cosa può consistere questo insulto meccanico?*

Pellegrino Pietro: *Un colpo.*

Avv. Gullo: *Cioè per esempio ...*

Pellegrino Pietro: - *voci fuori microfono -*

Avv. Gullo: *Una caduta per terra, un ... non so, un colpo di gomito ...*

Pellegrino Pietro: *No, no, questo no, un colpo diciamo di una certa energia.*

Avv. Gullo: *Quindi se cade per terra per esempio, questo significa che è un colpo di una certa energia.*

Pellegrino Pietro: *No.*

Avv. Gullo: *E allora mi dica quali possono essere questi impulsi meccanici.*

Pellegrino Pietro: *Che so una martellata.*

Avv. Gullo: *Mi scusi, cadendo per terra un colpo ... un corpo, un corpo solido o sbattendo su un corpo solido quale una pietra, un legno del ... del pietrisco, non può esplodere, non equivale a una martellata?*

Pellegrino Pietro: *E' molto difficile, questo tipo di esplosivi no, molto difficile.*

Avv. Gullo: *E quale tipo di esplosivo?*

Pellegrino Pietro: *Dico questi qui sono esplosivi da mina ...*

Avv. Gullo: *Benissimo.*

Pellegrino Pietro: *Non sono degli inneschi, gli inneschi sono quelli usati nelle capsule delle cartucce che sono estremamente sensibili agli urti ma questo ... questo tipo di esplosivi non ...*

Dunque, non è plausibile che ci si fosse determinati ad usare i cavi telefonici trovati nell'auto ed il loro collegamento con la batteria.

Epperò, se da un lato è rimasto accertato dalle deposizioni testimoniali che quel cavo era stato in precedenza collegato alla batteria della Fiat 850 per alimentare il megafono adoperato nella campagna elettorale, dall'altro appare strano che l'Impastato circolasse con un parte del filo penzolante fuori dal cofano, sì da non consentirne neppure la chiusura (si legge nel verbale di sopralluogo del Maresciallo Travali: *"L'autovettura non chiusa a chiave, presentava il cofano socchiuso ... da cui fuoriusciva un filo della lunghezza di circa un metro"*).

Il che sembrerebbe suggerire l'idea che altri quella notte abbiano avuto tra le mani il cavo telefonico e lo abbiano fatto ritrovare in quello stato che condusse i Carabinieri a rappresentare il suo preordinato utilizzo, da parte dell'Impastato, per far esplodere a distanza la carica.

Ma, che lo stato dei luoghi sia stato modificato subito dopo lo scoppio emerge da ulteriori elementi aventi autonoma efficacia probatoria.

Ci si riferisce in particolare

a

Ai sensi dell'art. 544 c.p., tenuto conto della gravità degli addebiti, il termine per il deposito della sentenza va fissato in giorni novanta.

P.Q.M.

Visti gli artt. 533 e 535 c.p.p.;

DICHIARA

Badalamenti Gaetano colpevole del reato di omicidio premeditato di cui al capo a) della rubrica e lo condanna alla pena dell'ergastolo, nonché al pagamento delle spese processuali;

DICHIARA

l'imputato interdetto in perpetuo dai pubblici uffici e legalmente interdetto durante l'espiazione della pena, ordinando la pubblicazione per estratto della presente sentenza, per una sola volta ed a spese del condannato, sui quotidiani "Il Giornale di Sicilia" e "La Repubblica" e mediante l'affissione nell'albo del Comune di Palermo ed in quello del Comune di Cinisi.

Visti gli artt. 538 e segg. c.p.p.;

CONDANNA

Badalamenti Gaetano al risarcimento dei danni in favore delle parti civili costituite, Bartolotta Felicia, Impastato Giovanni, Comune di Cinisi in persona del Sindaco pro-tempore e Regione Siciliana, in persona del Presidente pro-tempore, rimettendo le parti per la liquidazione dei danni dinanzi al giudice civile ed assegnando a Bartolotta Felicia ed Impastato Giovanni una provvisoria che determina in 150.000 euro per la prima e in 100.000 euro per il secondo.

CONDANNA

altresì, l'imputato alla rifusione delle spese processuali sostenute dalle dette parti civili, liquidandole in favore di Bartolotta Felicia ed Impastato Giovanni in complessivi 35.000 euro, in essi compresi 25.000 euro per onorario, oltre IVA e C.P.A. come per legge, nonché in favore del Comune di Cinisi e della Regione Siciliana, d'ufficio, in complessivi 5.000 euro ciascuno, in essi compresi 4.000 euro per onorari.

DICHIARA

non doversi procedere nei confronti di Badalamenti Gaetano in ordine al reato continuato di cui al capo b) della rubrica, perché estinto per prescrizione.

Visto l'art. 544 c.p.p.,

INDICA

il termine di giorni novanta per il deposito della sentenza.

Palermo 11 Aprile 2002